

N. 9.124 di rep.

N. 4.747 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria
di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici)
il giorno 26 (ventisei)
del mese di luglio
alle ore 11,35 (undici e trentacinque)
in Milano, piazza Belgioioso n. 1.

Avanti a me *Carlo Marchetti*, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparso il Signor:

- *Zaleski Romain Camille*, nato a Parigi il 7 febbraio 1933, domiciliato per la carica in Milano, piazza Diaz n. 7, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni quotata

"Mittel S.p.A."

con sede in Milano, piazza Diaz n. 7, capitale sociale Euro 87.907.017 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00742640154, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 52219 (la "Società"), mi chiede di far constare, per la parte straordinaria, dell'assemblea della Società qui riunitasi giusta l'avviso di convocazione di cui *infra* per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto, avendo la medesima già trattato la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si svolge in sede straordinaria come segue.

Presiede il comparente *Romain Camille Zaleski* a norma dell'art. 17 dello Statuto Sociale, il quale anzitutto richiama, in quanto rilevanti, tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori, qui riprodotte:

- è in funzione un impianto di registrazione della presente assemblea, allo scopo di facilitare la verbalizzazione; gli intervenuti che vorranno intervenire sono pregati di usufruire del microfono e di annunciare il proprio nome e cognome precisando se presenti in proprio o per delega (e, in tal caso, il delegante);

- i dati personali raccolti mediante registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'assemblea e per la verbalizzazione;

- le date di convocazione della presente assemblea sono state comunicate ai sensi della regolamentazione vigente, mediante diffusione di specifico comunicato stampa;

- l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è stato pubblicato sul sito internet della società, come previsto dall'art. 125-bis del T.U.F., e sul quotidiano "Italia Oggi" del 19.06.2012, come previsto dall'art. 14 dello statu-

to sociale;

- la presente assemblea si tiene in seconda convocazione; l'avviso contenente il rinvio dell'assemblea è stato pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "Italia Oggi" del 14 luglio 2012;

- sono presenti, oltre ad esso Comparente, per il Consiglio di Amministrazione, i signori Arnaldo Borghesi (Amministratore Delegato), Maria Vittoria Bruno, Giorgio Franceschi, Angelo Rovati e Duccio Regoli e, per il Collegio Sindacale, i signori Giulio Tedeschi (Presidente) e Alfredo Fossati, avendo giustificato l'assenza i restanti Consiglieri;

- è presente il Direttore Generale dr.ssa Maurizia Squinzi;

- il capitale sociale è di € 87.907.017 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 87.907.017 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 ciascuna. La società, per il tramite della controllata Earchimede S.p.A., detiene n. 3.555.003 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, non può essere esercitato il diritto di voto;

- l'elenco degli intervenuti, in proprio e per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà inviato alla Consob con l'attestazione della veridicità dello stesso ed allegato al verbale dell'assemblea ed è messo a disposizione dei presenti;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 c.c. e della ulteriore disciplina applicabile;

- sono presenti in assemblea dipendenti, collaboratori ed Amministratori del Gruppo Mittel e di società collegate per ragioni di servizio e, come risulta dall'elenco allegato al presente verbale, giornalisti e analisti finanziari;

- ove fosse necessario, si provvederà alla nomina di uno o più scrutatori;

- sulla base delle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione, la percentuale del capitale sociale posseduta da azionisti con diritto di voto in misura superiore al 2% risulta essere pari al 54,268% per un totale di n. 47.706.000 azioni;

- l'elenco degli azionisti con diritto di voto superiore al 2%, indicando per ciascuno di essi il numero di azioni possedute e la percentuale di possesso del capitale sociale è il seguente:

-- CARLO TASSARA S.p.A., n. 13.493.479 azioni, pari al 15,350%;

-- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO, n. 9.584.904 azioni, pari al 10,903%;

-- Efiparind B.V., indirettamente tramite ITALMOBILIARE S.p.A., n. 8.790.702 azioni, pari al 10%;

-- ISTITUTO ATEGINO DI SVILUPPO S.p.A., n. 7.752.061 azioni,

pari al 8,818%;

-- Opera Educazione Cristiana, indirettamente tramite LA SCUOLA S.p.A., n. 3.300.000 azioni, pari al 3,754%;

-- MANULI REALTOR S.r.l., n. 3.022.492 azioni, pari al 3,438%;

-- GE Capital S.p.A., n. 1.762.362 azioni, pari al 2,005%;

- la Società ha regolarmente espletato nei confronti della Consob gli adempimenti informativi di cui alla Delibera 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni;

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria è stata trasmessa a Consob il 19.06.2012 e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e presso Borsa Italiana il 28.06.2012. Una copia della stessa al presente si allega sotto "A", è a disposizione all'ingresso della sala ed è stata inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta;

- per quanto consta alla Società, allo stato, non esistono accordi fra gli azionisti ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.;

- è fatto invito agli intervenuti a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa;

- chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto;

- l'ordine del giorno reca:

Parte ordinaria

(Omissis)

Parte straordinaria

1. *Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni per un ammontare massimo di Euro 50 milioni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con facoltà altresì di stabilire il tasso e la durata del prestito, nonché tutte le altre condizioni dello stesso: delibere inerenti e conseguenti, ivi compresa la conseguente modifica dell'Art. 3 dello Statuto Sociale;*

- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F.;

- non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F., la società ha designato Omniservizi Finanziari e Amministrativi S.r.l. qua-

le soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; Omniservizi Finanziari e Amministrativi non ha ricevuto nel termine di legge deleghe Tutto quanto sopra richiamato, il Presidente:

- dà atto che l'assemblea è validamente costituita anche in sede straordinaria essendo presenti n. 19 azionisti rappresentanti in proprio n. 11.380.634 azioni e per delega n. 42.261.797 azioni, pari al 61,02% del capitale sociale, oltre a n. 3.555.003 azioni senza diritto di voto;

- propone di omettere la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno, poiché la stessa è stata messa a disposizione degli azionisti nei tempi e modi precedentemente indicati ed il fascicolo in cui sono riportate le suddette relazioni è stato inviato a coloro che ne hanno fatto richiesta e consegnato a tutti i presenti al momento dell'ingresso in sala. L'assemblea unanime acconsente.

- ricorda che il conferimento di tale delega al Consiglio di Amministrazione assicurerebbe alla Società uno strumento idoneo a reperire risorse finanziarie che potrebbero rendersi necessarie per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo e di consolidamento della Società, ivi incluso il perfezionamento di eventuali operazioni di investimento che la Società vorrà effettuare. La convertibilità delle obbligazioni che potranno essere emesse, d'altra parte, permetterà, nel medio periodo, miglioramenti della posizione finanziaria netta, privilegiando ed assicurando un rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo e dando al contempo ai sottoscrittori un potenziale upside.

E quindi io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta e il Presidente dichiara aperta la discussione. Nanni, per GE Capital, chiede se il Consiglio abbia già idee per l'attuazione della delibera.

L'Amministratore Delegato dott. Borghesi precisa che non vi sono previsioni di esercizio nel breve termine della delega proposta. Si tratta di una opportunità che potrà essere utile nel caso in cui nel futuro si profilino investimenti ritenuti convenienti. La scelta di proporre il rilascio di una delega per l'emissione di obbligazioni convertibili, aggiunge, si giustifica anche alla luce del gradimento che gli azionisti potrebbero mostrare rispetto ad un tale strumento, considerato il contenuto andamento dei dividendi degli ultimi esercizi. Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- informa che i presenti sono invariati
- pone in votazione per alzata di mano (ore 11,45) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:
"L'assemblea straordinaria di Mittel S.p.A.

delibera

1.) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dalla data della presente delibera:

- di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 50 (cinquanta) milioni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto;
- di determinare il valore nominale dei titoli obbligazionari, il tasso e la durata del prestito, il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione, nonché tutte le altre modalità e condizioni del prestito stesso;
- di contestualmente aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, a servizio della conversione delle emittende obbligazioni, da attuarsi mediante emissione di azioni della Società aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti all'emissione di obbligazioni, per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni ordinarie da attribuire in conversione, con possibilità di determinare un eventuale sovrapprezzo;

2.) di conseguentemente modificare l'art. 3 (tre) dello statuto sociale aggiungendovi un nuovo comma del seguente tenore: L'Assemblea straordinaria del 26 luglio 2012 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dalla data della predetta delibera: (i) di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 50 milioni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto; (ii) di determinare il valore nominale dei titoli obbligazionari, il tasso e la durata del prestito, il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione, nonché tutte le altre modalità e condizioni del prestito stesso e per l'effetto, (iii) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio della conversione delle emittende obbligazioni.

3) di dare mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per apportare al testo del verbale ed allegato Statuto tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle competenti autorità anche per l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente."

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: nessuna azione

Astenute n. 2.253.762 azioni (Nanni per delega di GE Capital S.P.A. per n. 1.762.362 azioni e Bianchi Giovanni in proprio per n. 491.400 azioni)

Favorevoli le rimanenti n. 51.388.669 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e, esaurito l'esame dell'ordine del giorno della parte straordinaria e nessuno

chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore
11,46 (undici e quarantasei)

Il Presidente consegna a me notaio:

- il nuovo testo di statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra e che al presente si allega sotto "B";
- l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto "C"

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive, omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di sette fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine tredici e della quattordicesima sin qui.

F.to Romain Camille Zaleski

F.to Carlo Marchetti notaio


ALL. "A" D.U. 9124/4747 di rep.

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea Straordinaria**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla:

Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni per un ammontare massimo di Euro 50 milioni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con facoltà altresì di stabilire il tasso e la durata del prestito, nonché tutte le altre condizioni dello stesso: deliberare inerenti e conseguenti, ivi compresa la conseguente modifica dell'Art. 3 dello Statuto Sociale.



La presente Relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 72, del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche), è volta a illustrare e motivare la proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, entro il termine ultimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie MITTEL per un importo complessivo massimo di nominali Euro 50 milioni, da offrire in opzione agli aventi diritto.

In particolare, nell'esercizio della attribuenda facoltà, il Consiglio di Amministrazione dovrà curare che, ricorrendone l'ipotesi, sia rispettata la normativa vigente in tema di limiti all'emissione di obbligazioni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi assumere le relative deliberazioni in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 2420-bis del codice civile e, in particolare, determinare: il valore nominale dei titoli obbligazionari, il tasso e la durata del prestito, il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione, nonché tutte le altre condizioni del prestito stesso e deliberare contestualmente l'aumento del capitale sociale

per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni ordinarie da attribuire in conversione, con possibilità di determinare un eventuale sovrapprezzo.

La proposta in esame è volta ad assicurare alla Società uno strumento idoneo a reperire in tempi rapidi risorse finanziarie che potranno rendersi utili per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo e di consolidamento della Società, ivi incluso, la possibilità di cogliere eventuali opportunità di investimento che la Società volesse effettuare in coerenza con i propri piani e con le proprie strategie di sviluppo. La convertibilità delle obbligazioni che potranno essere emesse, d'altra parte, permetterà, nel medio periodo, un miglioramento della posizione finanziaria netta, privilegiando ed assicurando un rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo e dando al contempo ai sottoscrittori un potenziale *upside*.

Il ricorso allo strumento della delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di emettere le obbligazioni convertibili e di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione delle stesse, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, presenta il vantaggio, rispetto alla emissione diretta da parte dell'assemblea, di garantire flessibilità sia nella scelta dei tempi di attuazione sia nella determinazione dell'ammontare e delle caratteristiche delle obbligazioni convertibili di volta in volta da emettere.

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente delibera:

"L'assemblea straordinaria di Mittel S.p.A.,

- *udita ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;*

delibera

1.) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dalla data della presente delibera:

- *di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 50 (cinquanta) milioni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto;*

- di determinare il valore nominale dei titoli obbligazionari, il tasso e la durata del prestito, il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione, nonché tutte le altre modalità e condizioni del prestito stesso;

- di contestualmente aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, a servizio della conversione delle emittende obbligazioni, da attuarsi mediante emissione di azioni della Società aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti all'emissione di obbligazioni, per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni ordinarie da attribuire in conversione, con possibilità di determinare un eventuale sovrapprezzo;

2.) di conseguentemente modificare l'art. 3 dello statuto sociale aggiungendovi un nuovo comma del seguente tenore:

L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, al sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dalla data della predetta delibera: (i) di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 50 milioni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto; (ii) di determinare il valore nominale dei titoli obbligazionari, il tasso e la durata del prestito, il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione, nonché tutte le altre modalità e condizioni del prestito stesso e per l'effetto, (iii) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio della conversione delle emittende obbligazioni."

3). di dare mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per apportare al testo del verbale ed allegato Statuto tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle competenti autorità anche per l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente."

Vengono di seguito messi a confronto il testo attuale e quello proposto dell'Art. 3 dello Statuto sociale, con evidenziazione in grassetto della integrazione da apportare.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
Art. 3 Il capitale sociale è di Euro 87.907.017 diviso in n. 87.907.017 azioni da nominali Euro 1	Art. 3 Il capitale sociale è di Euro 87.907.017 diviso in n. 87.907.017 azioni da nominali Euro 1



M. D.A.

<p>cadauna.</p>	<p>cadauna.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dalla data della predetta delibera: (i) di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 50 milioni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto; (ii) di determinare il valore nominale dei titoli obbligazionari, il tasso e la durata del prestito, il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione, nonché tutte le altre modalità e condizioni del prestito stesso e per l'effetto, (iii) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio della conversione delle emittende obbligazioni.</p>
-----------------	--

Si precisa che la modifica statutaria proposta non rientra in alcuna ipotesi legislativa o statutaria comportante il diritto di recesso.

Milano, 18 giugno 2012

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente
Ing. Romain Camille Zaleski

Allegato " B " al n. 9.124/4.747 di rep.

MITTEL S.p.A.

STATUTO

Oggetto, Sede, Capitale e Durata della Società

Art. 1

La Società costituita a Milano con atto 8 giugno 1885 a rogito del Notaio Antonio Lazzati, già denominata "Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo" e successivamente "Mittel Società Industriale Mediterranea S.p.A." o, in forma abbreviata, "Mittel S.p.A." assume la denominazione di "MITTEL S.p.A."

Essa ha per oggetto:

- a) l'assunzione di partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in società, enti, consorzi, compresi quelli aventi lo scopo di agevolare il risanamento finanziario delle imprese, od associazioni, italiani ed esteri;
- b) il finanziamento, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale di società, enti, consorzi od associazioni italiani ed esteri;
- c) la compravendita, il possesso, la permuta, la gestione e il collocamento, direttamente o mediante partecipazione a sindacati e ad appositi consorzi, di titoli pubblici e privati, italiani ed esteri;
- d) la compravendita, la permuta, la locazione, l'intermediazione e l'amministrazione di immobili;
- e) la locazione finanziaria di beni mobili ed immobili;
- f) l'esercizio di attività di progettazione e costruzione di opere e di impianti.

Nell'ambito dell'oggetto sociale sopra delineato la Società può compiere ogni altra operazione necessaria ed utile per il raggiungimento dei fini sociali, ivi comprese: la prestazione di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, sia personali sia reali.

E' tassativamente esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico ed ogni attività riservata per legge.

Le attività di concessione di finanziamenti, di collocamento di titoli pubblici e privati e di locazione finanziaria di beni mobili ed immobili può essere esercitata esclusivamente nell'ambito del Gruppo di appartenenza.

Art. 2

La Società ha sede in Milano.

Possono essere istituite e soppresse succursali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 3

Il capitale sociale è di Euro 87.907.017 diviso in n. 87.907.017 azioni da nominali Euro 1 cadauna.

L'Assemblea straordinaria del 26 luglio 2012 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dalla data della predetta delibera: (i) di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 50 milioni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto; (ii) di determinare il valore nominale dei titoli obbligazionari, il tasso e la durata del prestito, il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione, nonché tutte le altre modalità e condizioni del prestito stesso e per l'effetto, (iii) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio della conversione delle emittende obbligazioni.

Art. 4

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2020.

Amministrazione e Direzione**Art. 5**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e da non più di 13 membri anche non soci.

L'Assemblea stabilisce entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, così come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza qualora i requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la vigente normativa, devono essere in possesso di tale requisito.

Art. 6

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 7

Il Consiglio provvede a norma di legge e del presente statuto alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea per provvedere alla nomina del Consiglio stesso.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e può nominare uno o più Vice-Presidenti.

Essi durano in carica per tutto il loro mandato consiliare.

In caso di nomina di più Vice-Presidenti il Consiglio, al momento della nomina, delibererà l'ordine con il quale essi rappresenteranno il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice-Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente o dell'altro/degli altri Vice-Presidente/i.

In assenza del Presidente e dei Vice-Presidenti, il Consigliere più anziano di età ne fa le veci.

Il Consiglio nomina pure il proprio Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso, determinandone la retribuzione.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, quante volte occorra, dal Presidente o da chi ne fa le veci. Deve essere convocato quando ne venga fatta la domanda scritta alla Presidenza da un Consigliere di Amministrazione, o dal Direttore generale, o da un Sindaco, comunque a' sensi e nei casi di legge.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o con telefax o con messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque:

1. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
2. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Gli Amministratori riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse proprio o per conto di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se sussiste, che esercita attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154 bis del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Art. 10

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 11

La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, se nominati, ai Vice-Presidenti.

Oltre ai poteri loro eventualmente conferiti dal Consiglio di Amministrazione, al Presidente e, quando nominati, ai Vice-Presidenti spettano in ogni caso il potere di promuovere azioni, di costituire la Società in giudizio, di fare opposizioni a ricorsi e ingiunzioni, di esperire ogni azione e rimedio per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, in sede di giurisdizione ordinaria, amministrativa, costituzionale e tributaria, per ogni stato e grado, nominando all'uopo avvocati, procuratori e periti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e del presente statuto, parte dei propri poteri oltre che al Presidente e ai Vice-Presidenti, anche ad altri consiglieri, sia per l'espletamento di particolari incarichi, sia per la gestione in generale, procedendo in quest'ultimo caso alla nomina di uno o più Amministratori Delegati.

A questi compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal

Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale e può delegare allo stesso la gestione operativa della società, in armonia con gli indirizzi generali di gestione fissati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare anche un Comitato Esecutivo del quale stabilirà, all'atto della nomina, il numero dei componenti, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi per teleconferenza o videoconferenza a norma di quanto previsto dall'art. 9.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare parte dei propri poteri a persone estranee al Consiglio di amministrazione stesso, legate o meno alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nominando direttori, procuratori e mandatari per determinati atti o categorie di atti.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

Art. 12

Al Consiglio di Amministrazione è conferito il più ampio mandato per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Esso provvede a tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge alla competenza dell'assemblea generale.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite inoltre, nel rispetto dell'art. 2436 c.c., le seguenti competenze:

- la delibera di fusione e di scissione di cui agli artt. 2505, 2505 bis anche quali richiamati dall'art. 2506 ter, ultimo comma, c.c.;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Art. 13

Le funzioni degli Amministratori sono retribuite con assegno da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria oltre il rimborso delle spese. In mancanza di proposte di variazioni l'assegno rimane quello determinato dalla precedente assemblea.

Assemblee

Art. 14

L'assemblea può aver luogo anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, nonché ancora, ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su un quotidiano a diffusione nazionale e può prevedere in sede straordinaria anche una terza convocazione.

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge, con la precisazione che per l'intervento in assemblea deve pervenire alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione, la comunicazione rilasciata dagli intermediari che ne hanno facoltà, attestante il relativo possesso azionario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima

convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i predetti termini purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. L'assemblea ordinaria si riunisce comunque ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro centoottanta giorni dalla stessa quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e ricorrendo le condizioni di legge, particolari esigenze lo richiedano.

Art. 15

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

Quando la legge non dispone diversamente, esse, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli intervenuti, sono prese a maggioranza assoluta dei voti escludendosi dal computo le azioni dei titolari dei diritti di voto astenuti.

I titolari dei diritti di voto che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti da essi proposti. Il termine è ridotto a 5 giorni nel caso di convocazione ai sensi degli articoli 125bis, comma 3, e 104, comma 2, del D. Lgs. 58/98 e successive modificazioni.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al presente articolo è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il termine è ridotto a 7 giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 58/98 e successive modificazioni. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e consegnano una apposita relazione nei termini e secondo i modi previsti dalla vigente disciplina.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, singolarmente o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor misura eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere depositati:

(i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche;

(ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Dovrà inoltre depositarsi, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento della presentazione della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia in alcun modo collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente, secondo l'ordine progressivo, non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c. secondo quanto di seguito indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nomina i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla stessa lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando il medesimo criterio;

b) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque qualora non sia possibile rispettare quanto disposto dalla lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, a meno che un diverso sistema di votazione venga richiesto da tanti titolari del diritto di voto che rappresentino non meno della metà delle azioni presenti in Assemblea. Non sono comunque mai ammesse le votazioni a schede segrete.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea, o da un notaio da esso Presidente designato e nominato dall'Assemblea e, quando lo ritenga del caso, da due Scrutatori da lui designati e nominati dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per verificare il diritto di intervento, la validità delle deleghe e delle procure, la identità degli intervenienti in proprio, per delega o per procura. E' ammessa, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia di volta in volta applicabili, la notifica elettronica della delega per mezzo di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo che verrà volta a volta indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Per tali operazioni egli può avvalersi dell'ausilio di una o più persone da lui stesso designate anche non assumenti le funzioni di scrutatore. Il Presidente ha inoltre pieni poteri per accertare se l'Assemblea è validamente costituita ed in numero legale per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori e per stabilire le modalità delle votazioni secondo quanto previsto nel presente Statuto. La validità dell'Assemblea, una volta dichiarata dal Presidente, non può essere contestata dagli azionisti, salvo il diritto di impugnazione a norma di legge.

Art. 18

Le deliberazioni assembleari devono constare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da un notaio, verbali che sono trascritti in apposito libro a norma di legge. Le relative copie ed estratti dei verbali stessi, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che è in carica al momento della loro produzione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova, anche in giudizio, delle deliberazioni prese dall'Assemblea.

Azioni ed Obbligazioni

Art. 19

Le azioni sono nominative o al portatore nei casi consentiti dalla legge. Possono essere create, nei limiti di legge, diverse categorie di azioni, anche senza diritto di voto, differenziate nei diritti ad esse pertinenti.

Art. 20

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato: in mancanza di che ogni atto comunicato dalla Società ad uno dei comproprietari è efficace nei confronti di tutti.

Art. 21

Ogni azione è indivisibile. Il possesso di una azione importa piena adesione al presente Statuto.

Art. 22

La società può emettere in ogni tipologia consentita obbligazioni anche convertibili in azioni sociali.

La competenza ad emettere obbligazioni non convertibili o senza warrant su azioni sociali di nuova emissione spetta agli amministratori nel rispetto delle forme e degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Bilancio

Art. 23

L'esercizio sociale si chiude al 30 settembre di ciascun anno.

Art. 24

Il Consiglio, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno e possibile in relazione all'andamento economico della Società, può deliberare, con il consenso del Collegio sindacale, il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

Art. 25

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla redazione di un bilancio sociale a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale, sono ripartiti agli azionisti, in tutto o in parte secondo quanto viene deliberato dall'Assemblea.

Nel caso in cui vengano emesse particolari categorie di azioni, le presenti disposizioni si applicheranno compatibilmente con quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto relativamente alla distribuzione degli utili pertinenti a ciascuna delle categorie di azioni.

Sindaci

Art. 26

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

La nomina dei sindaci e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'assemblea a' sensi di legge.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la minore

percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme le ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Dovrà inoltre depositarsi, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento della presentazione della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la Presidenza del collegio Sindacale ed uno supplente.

Ai fini della nomina del Collegio Sindacale di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di diritti di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le ultime risultanze delle comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabile in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Il Collegio Sindacale può radunarsi per video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e, se nominato, il segretario.

Art. 27

Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede a sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e i compensi.

F.to Romain Camille Zaleski


F.to Carlo Marchetti notaio

MITTEL S.P.A. - AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 26 LUGLIO 2012

n.	AZIONISTA	DELEGATO	N. Azioni in proprio	N. Azioni per delega	N. Azioni proprie	N. Azioni totale	%	NOTE
1	GOVERNMENT OF NORWAY	Andreitichikova Ekaterina	264.750	100.000		100.000	0,114	
2	VITALE LORENZO BENEDETTO					264.750	0,301	
	BELLINI GIOVANNI	Vitale Lorenzo		80.900	-	80.900	0,092	
	BELLINI ROBERTO	Vitale Lorenzo		104.000	-	104.000	0,118	
	MUSANTE ADRIANA	Vitale Lorenzo		1.337.107	-	1.337.107	1,521	
3	CARLO TASSARA SPA	Balduzzi Elena		13.493.479	-	13.493.479	15,350	
4	FONDAZIONE CA.RI.TRO.	Marroni Mariano		9.584.904	-	9.584.904	10,903	
5	BRONDI GIOVANNI		19.430			19.430	0,022	
6	MA-TRA FIDUCIARIA SRL		681.694			681.694	0,775	Giovanni Sartorelli
7	LOVATI MARCO BENVENUTO		100			100	0,000	
8	MANULI REALTOR SRL	Meneghini Michela Olga		3.022.492	-	3.022.492	3,438	
9	FERALPI HOLDING SPA		1.678.816			1.678.816	1,910	Giovanni Pasini
10	ITALMOBILIARE SPA	Benaglio Enrico		8.790.702	-	8.790.702	10,000	
11	LA SCUOLA SPA	Bonetti Michele		3.300.000	-	3.300.000	3,754	
12	BIANCHI GIOVANNI		491.400			491.400	0,559	
13	GE CAPITAL SPA	Nanni Alberto		1.762.362	-	1.762.362	2,005	
14	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		3			3	0,000	
15	ROVATI ANGELO		276.059			276.059	0,314	
	VANTU SPA		192.511			192.511	0,219	Dr. Angelo Rovati
16	ISTITUTO ATEGINO DI SVILUPPO - ISA SPA		7.755.409			7.755.409	8,822	Dr. Giorgio Franceschi
17	EARCHIMEDE SPA				3.555.003	3.555.003	4,044	Dr.ssa Maunzia Squinzi
18	MICHETTI ALESSANDRO		18.962			18.962	0,022	
	DE PRITTWITZ HELENE	Michetti Alessandro		685.851	-	685.851	0,780	
19	MARCHESI STEFANO		1.500			1.500	0,002	
	01 TOTALE		11.380.634	42.261.797	3.555.003	57.197.434	65,066	

Il Presidente
Romain Zaleski
 (Ing. Romain C. Zaleski)

Ad. "C"
 al n. 9126/
 4747 di rep.



MITTEL S.P.A. - GIORNALISTI E ANALISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 26 LUGLIO 2012

Oscar Bodini - MF- DOW JONES NEWS

Chiara di Michele - ANSA

Avv. Andrea Giardino - STUDIO LEGALE D'URSO GATTI E BIANCHI

Avv. Rossella Pappagallo - STUDIO LEGALE D'URSO GATTI E BIANCHI

Giancarlo Navach - REUTERS

Vittorio e Giovanni Moccagatta - STUDIO MOCCAGATTA

Gallavotti Tommaso - AG. AN KRONOS

Montrasio Tiziana - IL SOLE 24 ORE

Andrea Monizani - TWISTER COMMUNICATIONS

Roberta Di Matteo - AGI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE
IN TERMINE UTILE DI REGISTRAZIONE
NEL MIO STUDIO, LI 2 agosto 2012



Carlo Di Piergattano